



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**sezione staccata di Parma (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 314 del 2007, proposto da:  
Enea Bergianti e Andrea Bergianti, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Trosa, con domicilio eletto presso l'avv. Daniela Barigazzi in Parma, via Repubblica, 97;

***contro***

Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Gnoni, con domicilio eletto presso l'avv. Giorgio Pagliari in Parma, borgo Antini, 3;  
Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Oppi, con domicilio eletto presso l'avv. Lucia Raboni in Parma, Galleria Bassa dei Magnani, 3;

***per l'annullamento***

del provvedimento del Comune di Reggio Emilia 10998/04 in data 12 giugno 2007 di diniego di sanatoria;

di tutti gli atti presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia e della Regione Emilia Romagna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013, i difensori come specificato nel verbale;

Premesso:

che con il ricorso in epigrafe i sigg. Bergianti Enea e Bergianti Andrea hanno impugnato il provvedimento in data 12 giugno 2007 del Comune di Reggio Emilia con cui è stata loro negata la sanatoria, chiesta il 10 dicembre 2004, relativa ad un cambio di destinazione d'uso con opere da sottotetto ad abitazione civile e sopraelevazione della falda e dell'altana sul fabbricato posto in Corso Garibaldi n. 24;

che il Comune intimato si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso;

che si è costituita, altresì, la Regione Emilia Romagna, evocata in giudizio essendo stato impugnata anche la circolare AED 20623, punto 2.4.1. di cui il Comune ha fatto applicazione, chiedendo la reiezione del ricorso;

che con ordinanza n. 33 del 7 febbraio 2013 la Sezione ha disposto attività istruttoria onde acquisire al giudizio gli atti necessari ai fini del decidere;

che, in vista della trattazione del merito, le parti hanno depositato scritti conclusivi;

che, all'udienza pubblica del 3 luglio 2013, il difensore dei ricorrenti ha chiesto un rinvio in attesa della conclusione del nuovo procedimento, nelle more avviato, per conseguire il titolo edilizio in sanatoria;

che all'udienza pubblica del 9 ottobre 2013 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato essere venuto meno l'interesse degli stessi alla decisione del ricorso e ha chiesto disporsi la compensazione delle spese;

che il difensore del Comune ha dichiarato di non poter concordare sul venir meno dell'interesse alla decisione non essendo l'ulteriore procedimento ancora giunto a conclusione con esito favorevole alla parte ricorrente e, di conseguenza, di non poter consentire alla compensazione delle spese;

che, parimenti, il difensore della Regione non ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese;

che, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato:

che, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile;

che, per la regolamentazione delle spese del giudizio, in mancanza di accordo fra le parti, va valutata la virtuale fondatezza o meno del ricorso;

Ritenuto:

che il ricorso è inammissibile quanto al primo motivo (con il quale il ricorrente non svolge alcuna censura contro l'impugnato diniego di sanatoria soffermandosi, viceversa, in via esclusiva a censurare la ragioni poste a fondamento dell'ordinanza di demolizione già impugnata con il ricorso n. 23/2003 R.G., poi dichiarato perento);

che, viceversa, è infondato l'ulteriore motivo, con cui il ricorrente ha censurato nello specifico il diniego di sanatoria, atteso che da una parte l'entità e la consistenza degli abusi, per i quali poi il ricorrente ha chiesto il rilascio di titolo in sanatoria, devono ritenersi definitivi essendo inoppugnabili i verbali degli accertamenti compiuti nel corso dei sopralluoghi del 20 settembre 2011 e del 12 novembre 2011, tant'è che la domanda di condono ha ad oggetto prevalente proprio il cambio di destinazione d'uso;

che, inoltre, se l'uso richiesto è quello abitativo il locale deve possedere necessariamente, per poter accedere alla sanatoria, i requisiti minimi di abitabilità inerenti le altezze, requisiti mancando i quali l'opera non è sanabile, né residua all'amministrazione alcun margine di discrezionalità (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 13 luglio 2010, n. 16689);

che, di conseguenza, il provvedimento di diniego per ciò solo deve ritenersi legittimo, senza necessità di vagliare le ulteriori ragioni poste a fondamento del diniego di sanatoria (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 4 marzo 2013, n. 2273);

che dunque, in ragione della soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dei ricorrenti e liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

In ragione della soccombenza virtuale condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in €1.500,00 (millecinquecento) per parte costituita, oltre CA e IVA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO